



Regolamento per la procedura di gestione delle segnalazioni - whistleblowing

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 24 del 14 giugno 2024

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità.....	1
Articolo 2 – Chi può effettuare una segnalazione.....	1
Articolo 3 – Oggetto della segnalazione	3
Articolo 4 – Le caratteristiche delle segnalazioni.....	5
Articolo 5 – Chi riceve e gestisce le segnalazioni.....	5
Articolo 6 – I canali interni per le segnalazioni.....	6
Articolo 7 – Modalità di presentazione di una segnalazione esterna.....	7
Articolo 8 – La divulgazione pubblica.....	7
Articolo 9 – Le fasi del procedimento di gestione della segnalazione interna.....	8
Articolo 10 – Segnalazione inviata a un soggetto non competente	12
Articolo 11 – Le ritorsioni.....	12
Articolo 12 – Condizioni per la tutela dalle ritorsioni.....	13
Articolo 13 – La comunicazione delle misure di ritorsione ad ANAC	14
Articolo 14 – Responsabilità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.....	15
Articolo 15 – Limitazioni di responsabilità.....	16
Articolo 16 – Riservatezza dell'identità della persona segnalante e segnalazioni anonime.....	16
Articolo 17 – Protezione dei dati personali	17
Articolo 18 – Sanzioni.....	18
Articolo 19 – Disposizioni finali.....	18

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (di seguito anche “CREF”) riconosce l’istituto del *whistleblowing* quale strumento fondamentale per l’emersione di illeciti e, dunque, quale misura di prevenzione della corruzione e della c.d. *maladministration*, nell’interesse all’integrità dell’Ente.
2. Il presente documento ha ad oggetto la regolamentazione delle procedure di effettuazione e gestione delle segnalazioni che possano, in vario modo, interessare il CREF, nonché gli strumenti di tutela degli autori delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito anche “Decreto”), e dalle Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
3. Il presente regolamento ha la finalità di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di segnalazione (di seguito anche “*whistleblowing*”), in riferimento ai soggetti legittimati alla presentazione della segnalazione e le condizioni per la loro tutela; l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione; i soggetti deputati a ricevere la segnalazione; le modalità di gestione della segnalazione; le fasi del procedimento e i termini procedimentali; la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti; i casi di esclusione; le responsabilità della persona segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.
4. Restano ferme le disposizioni nazionali o dell’Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense, segreto professionale medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di policy penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica ed esercizio dei diritti dei lavoratori.

Articolo 2 – Chi può effettuare una segnalazione

1. Le procedure di *whistleblowing* incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell’attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall’organizzazione o per conto dell’organizzazione. Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l’attività lavorativa; a tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all’Ente.
2. Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti e collaboratori del CREF;
 - fornitori, subfornitori del CREF, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese affidatarie di appalti di lavori, servizi e forniture da parte del CREF, con esclusivo riguardo a violazioni relative all'Ente e non già all'impresa a favore della quale la persona segnalante presta la propria attività lavorativa;
 - liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
 - volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
 - dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti, associati esterni;
 - soggetti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
 - ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
 - soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'Ente non sia ancora iniziato.
3. A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche:
- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.
4. La procedura di *whistleblowing* protegge anche l'identità delle seguenti categorie in virtù del rapporto che li lega al segnalante o denunciante:
- facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
 - Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
 - Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

5. La tutela prevista dal presente regolamento opera nei soli casi in cui le persone segnalanti, nell'effettuare la segnalazione, rendano nota o dichiarino di voler rendere nota la propria identità nei confronti dei soggetti deputati alla ricezione della segnalazione.
6. Nel caso in cui le persone segnalanti non rendano nota la propria identità ai soggetti riceventi trova applicazione quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento in materia di segnalazione anonima.
7. Le disposizioni contenute del presente regolamento non esimono in alcun modo dall'obbligo di denuncia i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono da esso gravati ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale. 6. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni.

Articolo 3 – Oggetto della segnalazione

1. Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.
2. In particolare, sono oggetto della segnalazione:
 - a) **Violazioni del diritto nazionale:**
 - illeciti civili;
 - illeciti amministrativi;
 - illeciti penali;
 - illeciti contabili;
 - irregolarità - non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) D.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto.
 - b) **Violazioni del diritto dell'Unione Europea:**
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni

delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).
- 3. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi, e anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni come, ad esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione.
- 4. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.
- 5. Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.
- 6. **Non rientrano** nell'oggetto della procedura di segnalazione:
 - a) le segnalazioni, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato 1 al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato 1 al D.lgs. 24/2023;
 - c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
 - d) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Articolo 4 – Le caratteristiche delle segnalazioni

1. Nella segnalazione devono risultare chiare:
 - a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - b) la descrizione del fatto;
 - c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
2. È altresì utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Articolo 5 – Chi riceve e gestisce le segnalazioni

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito.
2. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può eventualmente avvalersi, quando risulti assolutamente necessario e in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure tecniche e organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di un gruppo di lavoro dedicato composto da dipendenti del CREF, da individuare con provvedimento del Direttore amministrativo.
3. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente e/o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione del CREF.
4. Il RPCT, o l'ufficio *whistleblowing* ove nominato, riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.
5. Il RPCT o l'ufficio, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione.
6. Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.
7. Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:
 - a) correzione di processi interni;
 - b) avvio di un procedimento disciplinare;

- c) trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla Procura della Repubblica e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale;
 - d) archiviazione per mancanza di evidenze.
8. La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di *whistleblowing*, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.
9. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità della persona segnalante, in capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità della persona segnalante. Tali soggetti mantengono riservata l'identità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario.
10. I dati personali della persona segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 6 – I canali interni per le segnalazioni

1. Il CREF mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni:
- a) in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, con sistemi di messaggistica vocale, contattando direttamente il RPCT;
 - b) in forma scritta;
 - c) su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta.
2. Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata che garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.
3. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.
4. Non è possibile gestire altri tipi di segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la

segnalazione tramite la piattaforma informatica.

5. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Articolo 7 – Modalità di presentazione di una segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Ente e indirizzata all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il canale di segnalazione interna non è attivo oppure, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
2. La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti, quali: la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC e reperibile al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> ; le segnalazioni orali; gli incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.
3. L'ANAC garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati al punto precedente o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa nelle modalità indicate al comma successivo.
4. La segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC viene trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Articolo 8 – La divulgazione pubblica

1. La rivelazione di informazioni sulle violazioni che siano rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, costituiscono divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del D.lgs. 24/2023.

2. È possibile effettuare una divulgazione pubblica solo qualora:
 - a) non sia stato fornito riscontro alla persona segnalante, né a una segnalazione interna né a una esterna ad ANAC, entro i termini previsti dal D.lgs. 24/2023 agli artt. 5 e 8, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente e sulla base di circostanze concrete, quindi non in base a semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come ad esempio quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
3. Qualora ricorrano le condizioni citate al comma precedente, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica potrà beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023.
4. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, così come illustrato ai commi precedenti, deve considerarsi distinta da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. Il Decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia, dal momento che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il D.lgs. 24/2023.
5. Laddove colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social media), tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni pubbliche anonime di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 9 – Le fasi del procedimento di gestione della segnalazione interna

1. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione

- a) Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* prende avvio a seguito della ricezione della segnalazione.
- b) Al termine della segnalazione in forma scritta fatta attraverso la piattaforma online, la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente.
- c) Per le segnalazioni in forma orale fatte attraverso linee telefoniche/sistemi di messaggistica vocale o durante l'incontro diretto, il RPCT provvede a verbalizzare quanto riportato dal segnalante. Il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante.
- d) Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione il RPCT:

- i. ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.
- ii. ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, procede alla protocollazione su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo, e registrando la data e l'ora di ricezione;
- iii. se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, ove non già precisato nell'istanza, provvede alla corretta identificazione della persona segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- iv. ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, provvede alla separazione dei dati identificativi della persona segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità della persona segnalante;
- v. provvede all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità della persona segnalante, nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- vi. ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, provvede a chiedere elementi integrativi alla persona segnalante tramite il canale dedicato, o anche di persona, qualora la persona segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

2. Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT

- a) Il RPCT, eventualmente avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare di ammissibilità sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - i. appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - ii. verificare la presenza di concorrenti interessi personali della persona segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultima;
 - iii. ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere alla persona segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari e opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza della persona segnalante;

- iv. identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- b) Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione, nel caso ricorra anche solo una delle seguenti ipotesi:
 - i. manifesta mancanza di interesse all'integrità del CREF;
 - ii. manifesta incompetenza del CREF sulle questioni segnalate;
 - iii. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
 - iv. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o non pertinente;
 - v. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
 - vi. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali i fatti oggetto di segnalazione e le ragioni che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati in relazione all'attività lavorativa svolta.
- c) Nei casi di cui ai numeri iv., v., vi. della lettera precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.
- d) Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente del CREF e alla persona segnalante.
- e) Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT fornisce un riscontro entro 7 (sette) giorni alla persona segnalante, dando conto delle misure previste, adottate o da adottare, per dare seguito alla segnalazione medesima e dei motivi della scelta effettuata, dandone inoltre comunicazione al Presidente.

3. Fase istruttoria

- a) Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle strutture e/o degli uffici di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta e il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
- b) Le strutture e gli uffici del CREF interessati dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
- c) Non sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza della persona

segnalante e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare la persona segnalante ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

- d) Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente e alla persona segnalante.
- e) Entro 3 (tre) mesi dal giorno della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 (tre) mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento.
- f) Qualora il procedimento non fosse concluso, il RPCT invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.
- g) Ove necessario, il Presidente può autorizzare il RPCT a estendere il predetto termine fornendo adeguata motivazione.

4. Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente

- a) Nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta ammissibile e fondata, il RPCT identifica, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, individuando il destinatario o i destinatari tra i seguenti:
 - i. l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
 - ii. l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
 - iii. il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), per quanto di competenza rispetto alle misure ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno della persona segnalante.
- b) In ogni caso, l'RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Presidente per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela del CREF.
- c) In caso di trasmissione della segnalazione all'UPD, il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione medesima, omettendo tutti i riferimenti che potrebbero far risalire all'identità della persona segnalante.
- d) In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c), il RPCT inoltra la segnalazione, completa di tutti i suoi elementi, secondo le indicazioni diramate dall'ANAC, a mezzo posta elettronica certificata con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione *Whistleblowing*".
- e) Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia alla persona segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.
- f) La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti

dall'esaurimento della fase di valutazione preliminare della segnalazione.

Articolo 10 – Segnalazione inviata a un soggetto non competente

1. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove la persona segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione *whistleblowing*” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, a pena di sanzione disciplinare.
2. Nella circostanza di cui al comma 1, pur essendo i soggetti destinatari della segnalazione tenuti alla riservatezza, la tutela dell'identità della persona segnalante non può essere garantita nelle forme di cui al presente regolamento. Diversamente, se la persona segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.
3. Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata a un soggetto non competente può essere considerata di *whistleblowing* anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio, dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di *whistleblowing* o dal richiamo alla normativa in materia).

Articolo 11 – Le ritorsioni

1. La ritorsione può configurarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. È necessario che ci sia un nesso o uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia, e la presunta ritorsione.
2. Le possibili misure ritorsive, seppure non esaustive, sono
 - a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - b) retrocessione di grado o mancata promozione;
 - c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
 - d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) note di demerito o referenze negative;
 - f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
 - h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo

- indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Articolo 12 – Condizioni per la tutela dalle ritorsioni

1. Per godere della protezione dalle ritorsioni:

- a) i segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o “voci di corridoio” così come notizie di pubblico dominio. Ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati. L'elemento della ragionevolezza rappresenta l'unico criterio alla stregua del quale valutare l'elemento soggettivo della segnalazione;
- b) le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino;
- c) chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- d) la segnalazione o la divulgazione pubblica devono essere effettuate utilizzando i canali di cui al presente regolamento e secondo le modalità previste dal Decreto;
- e) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa

beneficiare di protezione.

2. Nessuna rilevanza assumono invece motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.
3. In mancanza del rispetto delle suddette condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

Articolo 13 – La comunicazione delle misure di ritorsione ad ANAC

1. Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento possono comunicare le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, che ritengono di avere subito esclusivamente ad ANAC, tramite piattaforma informatica.
2. È compito di ANAC provvedere ad accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore.
3. È essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti giacché è in relazione a tale segnalazione che va valutato l'intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere.
4. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione. Spetta, quindi, a chi ha adottato la misura l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo. Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio con ANAC. A tal fine, è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante. L'inversione dell'onere della prova opera anche nel caso in cui la ritorsione sia solo tentata o minacciata.
5. Al fine dell'avvio del procedimento, è necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione/minaccia o tentativo di ritorsione/minaccia. Deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.
6. L'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei seguenti soggetti:
 - i facilitatori;

- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.
8. Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.
9. Avverso la decisione in ordine alla valutazione da parte di ANAC della sussistenza di una ritorsione, l'interessato può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.

Articolo 14 – Responsabilità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento

1. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
2. Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità previste dal presente regolamento, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
3. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Articolo 15 – Limitazioni di responsabilità

1. È prevista la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni nei casi in cui ricorrano cumulativamente entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, a esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
 - b) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia siano state effettuate nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023 e dal presente regolamento.
2. Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 24/2023.
3. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
5. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Articolo 16 – Riservatezza dell'identità della persona segnalante e segnalazioni anonime

1. Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o

indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il suo consenso. La segnalazione e della documentazione ad essa allegata, quali, ad esempio, gli atti istruttori e di accertamento, sono sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.lgs. 33/2013.

3. Gli unici motivi di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante sono:
 - a) il caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti;
 - b) nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare.
4. La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.
5. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
6. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza. Il CREF prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, e comunque tale da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati (ad es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
7. Il RPCT valuta la segnalazione anonima e assume le iniziative ritenute opportune per l'eventuale seguito di competenza ovvero procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Presidente del CREF. Tali segnalazioni saranno gestite come segnalazioni ordinarie
8. Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D.lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive. Il RPCT che riceve le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Articolo 17 – Protezione dei dati personali

1. Le segnalazioni ricevute, le attività istruttorie e di accertamento, e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente, sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento (UE) 2016/679, e secondo le modalità previste dall'informativa sul trattamento dei dati

personali allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

2. Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.
3. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri del gruppo di supporto alla gestione della segnalazione.
4. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altri uffici dell'Ente informazioni preventivamente anonimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di questi ultimi.

Articolo 18 – Sanzioni

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al RPCT le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 21, comma 1, del D.lgs. 24/2023, nel caso:
 - di eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti;
 - in cui non siano stati istituiti canali di segnalazione o non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
 - di violazioni dell'obbligo di riservatezza;
 - di boicottaggio a un tentativo di segnalazione;
 - in cui non sia stata presa in carico di una segnalazione o vi sia stata un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.
2. Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura. L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CREF.
2. Il RPCT assicura che al presente regolamento sia data la più ampia diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREF nella sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicazione a tutto il personale dipendente, nonché attraverso informative rivolte ai soggetti che a diverso titolo operano presso il CREF, quali, ad esempio, il personale non dipendente, i dottorandi, assegnisti, borsisti, associati, i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Ente, incluso l'Organismo

indipendente di Valutazione (OIV), nonché i collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore del CREF).

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di *whistleblowing*.